


Tariffa rifiuti, legittimo trattare i parcheggi scoperti come garage

 Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia | 27 giugno 2024 | di Cosimo Brigida

Nei regolamenti Tarsu/TIA, i parcheggi scoperti possono essere ricondotti alla categoria dei garage in quanto, sotto il profilo della produzione di rifiuti, l'attività svolta all'interno delle aree scoperte adibite a parcheggio è del tutto sovrapponibile a quella svolta negli immobili adibiti ad autorimesse o simili. Secondo quanto emerge dalle sentenze n.16287/2024 e n.16701/2024 della Cassazione, è logica l'equiparazione in quanto, nella verifica del criterio dell'omogeneità, circa la potenziale produzione di rifiuti ben poco cambia se l'attività sia svolta al coperto o al chiuso. In ogni caso, il potere giudiziale di disapplicazione del regolamento comunale non trova applicazione in relazione alla scelta dell'ente relativa alla classificazione delle categorie con omogenea produzione potenziale di rifiuti.

I fatti

La controversia è sorta in seguito all'emissione di un avviso di accertamento relativo alla Tarsu/Tia. L'oggetto della contestazione riguarda un'area, adibita a parcheggio scoperto a pagamento, a cui è stata attribuita dall'ente impositore la stessa categoria riservata ai depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garage. Viene reclamata l'omessa disapplicazione del regolamento comunale Tarsu/TIA in quanto non è stata prevista un'autonoma categoria per le aree scoperte adibite a parcheggio. Secondo il ricorrente, in base al principio di diritto comunitario per cui "chi inquina paga", il regolamento comunale in questione avrebbe dovuto prevedere un'apposita sottocategoria per le aree scoperte adibite a parcheggio pubblico, essendo queste caratterizzate da una peculiare potenziale produzione di rifiuti; sarebbe stato necessario operare una distinzione in base al tipo d'uso, non essendo possibile equiparare i parcheggi al chiuso alle aree scoperte adibite a parcheggio.

La decisione

La questione a cui la Suprema Corte è stata chiamata a dare una risoluzione riguarda i seguenti quesiti di diritto:

- › a) se, in materia di Tarsu/TIA, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, trova applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti;
- › b) se il concetto di omogeneità di locali ed aree inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppate in base alla tipologia ed alla produttività di rifiuti, che non è sinonimo di identità, deve essere verificato in astratto o in concreto;

Secondo la Corte di Cassazione il potere di disapplicare l'atto amministrativo che spetta al giudice tributario può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto. Sul tema dell'istituzione di tariffe differenziate la giurisprudenza di legittimità ha già escluso il vizio di illegittimità, ai fini della disapplicazione, nei casi in cui il Comune preveda l'applicazione di specifiche tariffe per alcune tipologie di immobili o, viceversa, della medesima tariffa per determinate categorie di immobili. È stato riconosciuto che la determinazione della tariffa da applicare, ai fini Tarsu/TIA, costituisce una scelta discrezionale che rientra nei limiti della potestà impositiva attribuita al Comune dall'ordinamento, insindacabile in sede giudiziaria. Pertanto, la semplice contestazione per cui le aree scoperte adibite a parcheggio produrrebbero meno rifiuti dei garage coperti, è irrilevante, ai fini della disapplicazione, poiché in tal modo non si evidenzia un vizio di legittimità delle delibere, ma si contesta solo il merito della scelta sotto il profilo tecnico - amministrativo.

Nelle sentenze si precisa inoltre che la legge non obbliga l'ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione ai locali ed aree, essendo l'amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione della produzione di rifiuti. L'amministrazione deve quindi ripartire ragionevolmente i costi complessivi del servizio erogato in coerenza con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e della rispettiva capacità inquinante. La discrezionalità dell'ente territoriale nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti per tipologie deve basarsi su una stima realistica. L'indicazione legislativa è che la classificazione deve essere fatta per beni omogenei. Il concetto di omogeneità dei beni inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppati locali ed aree, come elaborate dai Comuni, richiede una verifica in astratto, riferita alla simile potenziale produzione dei rifiuti. Secondo i giudici, certamente è da escludere che il legislatore abbia imposto un raggruppamento in categorie con beni che abbiano un'identica capacità di produzione di rifiuti.

In linea con l'orientamento comunitario, essendo difficile, oltre che oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, la previsione di una tassa calcolata in base a una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con la direttiva europea. La differenziazione tra categorie di detentori deve ritenersi ammessa, purché non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili. Una volta che l'ente comunale ha fissato la tariffa per la categoria omogenea, resta, sempre salva la possibilità della prova contraria a carico del contribuente, quindi, di dimostrare in concreto che l'imposizione manifestamente non sia commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.